

N. R.G. 12337/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Lavoro

Ordinanza ex art. 1, comma 49, L. 92/12

Il Giudice Unico, dr.ssa Piera Gasparini,
pronunziando a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 22/1/13,
letti gli atti e i documenti di causa,
esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione,
sentiti i testi,
osserva:

In fatto

In data 2/7/12 l'odierna convenuta inviava al sig. ██████████ una lettera di contestazione disciplinare, nella quale gli addebitava la violazione dell'obbligo di diligenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa ed, altresì, la recidiva. La contestazione riguardava un episodio, avvenuto in data 23/4/12, in cui il lavoratore, con mansioni di autista (inquadramento professionale al 3°S livello del CCNL settore Trasporti e logistica merci), per evitare un veicolo in sosta aveva urtato un muretto all'interno del piazzale della filiale Tnt, presso cui prestava servizio in esecuzione di un appalto di carico e scarico merci, e, così facendo, aveva procurato ingenti danni al mezzo che conduceva. Nello specifico, il datore di lavoro gli imputava la responsabilità dell'incidente in quanto asseriva essersi verificato a causa della "sua disattenzione e della velocità superiore a quella consentita".

In data 7/9/12 la Soc. coop. ██████████ licenziava per giusta causa il sig. ██████████

Il ricorrente impugnava con ricorso ai sensi dell'art. 1, comma 48, L. 92/12 il licenziamento intimato dal datore di lavoro, deducendone l'illegittimità e chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 L. 300/70 nonché la condanna al pagamento nei termini di legge delle mensilità maturate a far data dal licenziamento sino ad massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P' followed by a loop.

fatto; chiedeva, in subordine, dichiararsi l'inefficacia del provvedimento e condannarsi parte convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla ripresa del servizio ed, altresì, a corrispondere a titolo di risarcimento del danno da 6 a 12 mensilità.

Contestava la validità del licenziamento, deducendo la genericità dell'addebito, l'irrilevanza della recidiva, la violazione del principio di immediatezza della contestazione a seguito del superamento dei termini previsti dal procedimento disciplinare di cui all'art. 32, lett. B, co. 6,7,8, del CCNL Trasporto e Logistica Merci ed, infine, l'insussistenza della giusta causa del licenziamento dal momento che la causa del sinistro si sarebbe dovuta ricondurre alla presenza di un muretto non opportunamente segnalato anziché alla velocità e alla disattenzione del lavoratore. Ad ogni modo, lamentava la sproporzione tra il fatto contestato e la sanzione disciplinare applicata.

Si costituiva la Soc. Cop. ██████████ ribadendo la regolarità formale del procedimento disciplinare irrogato e la sussistenza della giusta causa del licenziamento.

Esaurita l'attività istruttoria, il Giudice si riservava all'udienza del 22/1/13.

In diritto

Preliminarmente, si deve rilevare che la Cooperativa convenuta non si è avvalsa della facoltà, prevista dal regolamento interno, di esclusione del socio lavoratore. Ne consegue che, sussistendo nel caso in esame ancora la qualifica di socio, il licenziamento disciplinare è stato irrogato in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2119 c.c. e 7 l. n. 300/700 e, dunque, la tutela reale richiesta ex art. 18 l. n. 300/70 deve ritenersi pacificamente ammissibile ed azionabile.

Ciò premesso, è pacifico l'inquadramento della fattispecie sottoposta all'esame di questo Giudice nell'ambito del licenziamento intimato per giusta causa, in considerazione del venir meno dell'elemento fiduciario posto a base del rapporto di lavoro per violazione dell'obbligo di diligenza ex art. 2104 c.c. .

Quanto alla domanda relativa al licenziamento, l'eccezione di parte ricorrente relativa all'irregolarità dell'*iter* procedimentale di irrogazione della sanzione disciplinare è priva di fondamento. A tal riguardo, l'art. 32 del CCNL Trasporto e Logistica Merci prevede che "la contestazione dovrà essere inviata al lavoratore entro 20 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato" e "il lavoratore entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione potrà presentare le sue difese personali" ed, inoltre, che " la sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall'impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni stabilito".

Ed, in effetti, si deve osservare che, nonostante il sig. Saraniti abbia ricevuto la lettera di contestazione ben prima della comunicazione del licenziamento (ossia in data 30/7/12), l'avviso di ricevimento della stessa è stato consegnato alla Soc. Cop. ██████████ solo in data 28/8/12. Ed è proprio in siffatto



momento che si deve far decorrere il termine di 20 giorni previsto dall'art. 32 citato poiché allora la convenuta è venuta a conoscenza della ricezione della lettera da parte del sig. Saraniti ed ha potuto procedere ad irrogare la sanzione, verificando tra l'altro, che fosse rispettato il termine di 10 giorni posto a tutela del diritto di difesa del lavoratore. Ne consegue che il procedimento disciplinare è da considerarsi regolare e la sanzione irrogata nei termini di legge.

In relazione alla recidiva contestata, si rileva che non si tratta di recidiva specifica, ed inoltre che le pregresse violazioni del 20.12.2011 e del 26.3.2012, sono già state autonomamente sanzionate, rispettivamente con il richiamo scritto, la prima, e con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni, la seconda; pur potendo le stesse essere valutate dal datore di lavoro al fine della permanenza del vincolo fiduciario, tali condotte, ad ogni modo, non hanno comportato l'applicazione da parte della Soc. Cop. [redacted] della sanzione espulsiva, e dunque decisivo ai fini del presente giudizio e della sussistenza della giusta causa del licenziamento risulta l'accertamento del fatto da ultimo addebitato al ricorrente e, quindi, della condotta negligente a lui ascritta.

Il lavoratore ha contestato in ricorso la fondatezza del provvedimento adottato, fornendo una versione dei fatti diversa ed evidenziando l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo.

Ebbene, si ricorda che l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento della sanzione disciplinare grava sul datore di lavoro. Poiché gli addebiti mossi dalla società nella lettera del 2/7/12 sono stati oggetto di contestazione da parte del lavoratore si è reso necessario procedere all'istruttoria.

All'esito della stessa, la Soc. Cop. [redacted] non ha fornito elementi a supporto dell'asserita violazione dell'obbligo di diligenza del dipendente ed, in particolare, del comportamento avventato nell'eseguire la manovra nonché del superamento della velocità consentita nel piazzale della Filiale Tnt. Invero, nessuno dei testi escussi era presente al momento del sinistro e, quindi, poteva conoscere la velocità di guida del sig. Saraniti mentre effettuava il sorpasso (cfr. dichiarazioni di Baudo, Garofalo e De Leo).

Attraverso l'istruttoria non è stata, dunque, provata dalla convenuta la modalità della manovra contestata dal datore di lavoro al sig. [redacted] nella lettera del 2/7/12.

A ciò si aggiunga che è dubbia la stessa esistenza di un limite di velocità sul piazzale della filiale [redacted] [redacted] (MI) poiché, in merito, vi sono state dichiarazioni discordanti: il sig. [redacted] ha affermato essere di 10 km/h, mentre il sig. [redacted] di 20 km/h (cfr. dichiarazioni [redacted] e [redacted]); nella memoria di costituzione è invece indicato un limite di 15 Km/h.

Anche il sig. [redacted] - referente degli autisti per la Soc. Cop. [redacted] presso la filiale [redacted] -, unico teste della convenuta non comune al ricorrente, non ha confermato la dinamica dell'incidente contenuta nella lettera di contestazione.

Alla luce delle circostanze emerse, si deve altresì escludere che sussista qualsivoglia responsabilità in capo al ricorrente anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo.

I testi hanno, difatti, dichiarato che il giorno del sinistro pioveva, il piazzale era tutto bagnato ed il muretto (circa 30-40 cm) non era segnalato.

Ai fini della sussistenza di una condotta colpevole dell'autista, deve considerarsi fondamentale la presenza di una segnaletica adeguata sul muretto. Nel caso in esame, invece, la scarsa visibilità dell'ostacolo derivante dalle condizioni meteorologiche e l'altezza del muretto (circa 30-40 cm), rispetto a quella del mezzo (un trattore) esclude la volontarietà del comportamento all'autista e, quindi, la sua responsabilità in merito all'incidente.

A riprova della scarsa visibilità del muretto si noti che lo stesso è stato adeguatamente segnalato solo dopo l'incidente occorso al sig. ██████ attraverso strisce gialle e nere, dipinte sullo stesso (dichiarazioni di ██████ e ██████).

Pertanto, è verosimile che il ricorrente, effettuando la manovra di sorpasso del mezzo in sosta nel piazzale, non si sia reso conto della presenza del muretto non a causa della velocità sostenuta, circostanza peraltro non provata dal datore di lavoro, bensì perché quest'ultimo non era visibile e segnalato in alcun modo.

Esclusa la sussistenza del fatto contestato dal punto di vista dell'elemento oggettivo e soggettivo, l'esame della legittimità del licenziamento sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità in relazione deve ritenersi superflua alla luce delle considerazioni che precedono.

In definitiva, non risultando provati gli addebiti mossi dalla società alla base del procedimento disciplinare che ha portato alla cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente, il licenziamento del sig. ██████ va dichiarato illegittimo e, conseguentemente, va disposta la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ex art. 18 L. n. 300/70, IV comma, nella formulazione successiva all'entrata in vigore della L. n. 92/12; con riferimento, infine, alla quantificazione del risarcimento del danno, la società convenuta va condannata al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegrazione, che non potrà essere in misura inferiore di cinque mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:

in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente e per l'effetto ordina alla convenuta la reintegrazione del sig. ██████ nel posto di lavoro

precedentemente occupato ex art. 18, L. n. 300/70, con ogni conseguenza di legge e con la regolarizzazione contributiva;

condanna la convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura pari a tutte le mensilità della retribuzione globale di fatto maturate dal licenziamento alla reintegrazione, e comunque non inferiore a cinque mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

condanna la convenuta al pagamento dei compensi professionali ex DM 140/12, liquidati in € 3.000,00 oltre IVA, CPA.

Si comunichi a cura della Cancelleria


Milano, 22/1/13

Il Giudice
Dott.ssa Piera Gasparini

depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano.

OGGI 30 GEN. 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Ada MIZZI



È COPIA CONFORME AL SOO ORIGINALE
CHE SI RILASCI IN FORMA ESECUTIVA A RICHIESTA
DI AVV. SINOVOLI

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA LEGGE

Il presente provvedimento giudiziario che non siano
adempite le condizioni poste di motivo ad esecuzione il
caso di ricorso al pubblico ministero di legge e
in mancanza della forza pubblica di coattarvi,
non ha alcun valore esecutivo.

Il presente provvedimento conferma all'originale Milano
il 30 gennaio 2013 a favore di SARANITI DOMENICO
5-2-13

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Ada MIZZI